

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Lettera n. 1

Signor Ambasciatore,

il comitato congiunto CEE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» ha proposto, nella raccomandazione n. 1/93 del 23 settembre 1993, alcune modifiche alla convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Il testo delle modifiche figura in allegato.

Mi prego confermarLe che la Comunità è d'accordo su dette modifiche e proporLe che, salvo eventuali cambiamenti, esse entrino in vigore il 1° luglio 1994. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sulle modifiche e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

- Il comitato congiunto CEE-EFTA "Semplificazione delle formalità negli scambi di merci" ha proposto, nella raccomandazione n. 1/93 del 23 settembre 1993, alcune modifiche alla convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Il testo delle modifiche figura in allegato.

Mi prego confermarLe che la Comunità è d'accordo su dette modifiche e proporLe che, salvo eventuali cambiamenti, esse entrino in vigore il 1° luglio 1994. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sulle modifiche e sulla data prevista per la loro entrata in vigore. »

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più profonda stima.

Fyrir ríkisstjórn Íslands



For Kongeriket Norges Regjering



Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera




Suomen tasavallan hallituksen puolesta



För Konungariket Sveriges regering



Für die Regierung der Republik Österreich



ALLEGATO**RACCOMANDAZIONE N. 1/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA****« TRANSITO COMUNE »****del 23 settembre 1993****che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci****IL COMITATO CONGIUNTO,**

vista la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),

considerando che detta convenzione riprende, per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità europea e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e tra questi stessi paesi, la normativa concernente il documento amministrativo unico;

considerando che è opportuno modificare la convenzione per consentire l'adesione di paesi terzi,

RACCOMANDA alle parti contraenti della convenzione :

- di apportarvi, con effetto al 1° luglio 1994, le modifiche suggerite nella proposta allegata alla presente raccomandazione,
- di comunicarsi reciprocamente, mediante scambio di lettere, l'accettazione della raccomandazione.

Fatto a Oslo, addì 23 settembre 1993.

*Per il Comitato congiunto**Il Presidente*

Jan SOLBERG

ALLEGATO ALL'ALLEGATO**Progetto di modifica della convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera**

La convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è così modificata :

A. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

*** Articolo 1**

1. La presente convenzione stabilisce talune misure volte a semplificare le formalità negli scambi di merci tra le parti contraenti, principalmente con l'introduzione di un documento amministrativo unico (in appresso denominato "documento unico") da utilizzare per qualsiasi regime all'esportazione e all'importazione nonché per un regime di transito comune (in appresso denominato "transito") applicabile agli scambi tra le parti contraenti, indipendentemente dal tipo e dall'origine delle merci.
2. Ai fini della presente convenzione, con il termine "paese terzo" s'intende qualsiasi paese che non sia parte contraente della presente convenzione.
3. A decorrere dalla data in cui, a norma dell'articolo 11 bis, un paese aderisce alla convenzione come nuova parte contraente, tutti i riferimenti ai paesi EFTA contenuti nella presente convenzione si applicano mutatis mutandis a questo paese, unicamente ai fini della convenzione stessa. »

B. All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

- « 3. Il comitato congiunto adotta, mediante decisione, le eventuali modifiche agli allegati della presente convenzione, le agevolazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino e l'invito a paesi terzi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla presente convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. Ad eccezione delle decisioni relative all'invito a dei paesi terzi, le parti contraenti applicano tali decisioni conformemente alle rispettive legislazioni. »

C. All'articolo 11, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente :

- « 5. La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, che invita un paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che la comunica al paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.
6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro. »

D. Dopo l'articolo 11, sono inseriti il sottotitolo e l'articolo 11 bis seguenti :

*** Adesione dei paesi terzi****Articolo 11 bis**

1. Qualsiasi paese terzo a cui, previa decisione del comitato congiunto, il depositario della convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare parte contraente della convenzione.
2. Il paese terzo invitato diventa parte contraente della presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese terzo che aderisce.
3. L'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
4. Il depositario notifica a tutte le parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l'adesione.
5. Le raccomandazioni e decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, adottate dal comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un'adesione, vengono comunicate anche al paese terzo invitato tramite il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L'accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l'adesione viene considerata non valida. »